



Spagna. Varata la nuova disciplina volta ad adeguare le procedure nazionali ai nuovi poteri attribuiti dal Trattato di Lisbona ai Parlamenti nazionali

di *Renato Ibrido*

Il 23 dicembre 2009 è entrata ufficialmente in vigore la *ley* 24/2009, di modifica alla precedente *ley* 8/1994. Tale provvedimento risponde all'esigenza di adeguare le procedure parlamentari nazionali ai nuovi compiti che il Trattato di Lisbona ha attribuito alle Camere degli Stati membri. Particolarmente significative appaiono in particolare tre innovazioni contenute nella *ley* 24/2009.

Per prima cosa, la nuova legge ha dato attuazione al meccanismo di *early warning* previsto dall'art. 6 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, il quale recita: «ciascuno dei Parlamenti nazionali o ciascuna camera di uno di questi Parlamenti può, entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo nelle lingue ufficiali dell'Unione, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà». Sotto questo primo profilo, la *ley* 24/2009 ha attribuito alla Commissione mista per l'Unione europea (in sostanza una Commissione bicamerale) il potere di esprimere a nome delle *Cortes* l'opposizione del Parlamento spagnolo ad un progetto di atto legislativo

comunitario non conforme ai principi di sussidiarietà. Rimane in ogni caso impregiudicata la possibilità per le due Assemblee di avocare a sé la suddetta competenza, con modalità che dovranno peraltro essere definite sul piano dei regolamenti parlamentari.

In secondo luogo, l'art. 6 del Protocollo attribuisce «a ciascun Parlamento nazionale o a ciascuna camera dei Parlamenti nazionali» la possibilità di «consultare all'occorrenza i Parlamenti regionali con poteri legislativi». A tal fine la *ley* 24/2009 ha previsto che le *Cortes* siano tenute a trasmettere ai Parlamenti delle Comunità autonome i progetti di legge comunitari. Entro quattro settimane, le singole Assemblee regionali, a loro volta, possono inviare alle *Cortes* un parere motivato circa la violazione del principio di sussidiarietà. Qualora la Commissione mista decida di emettere anch'essa un parere motivato relativo alla violazione del principio di sussidiarietà, deve allegare altresì i pareri dei Parlamenti delle Comunità autonome.

L'art. 8 del Protocollo, infine, individua la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea «a pronunciarsi sui ricorsi per violazione, mediante un atto legislativo europeo, del principio di sussidiarietà proposti secondo le modalità previste all'articolo 230 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea da uno Stato membro, o trasmessi da quest'ultimo in conformità con il rispettivo ordinamento giuridico interno a nome del suo Parlamento nazionale o di una Camera di detto Parlamento nazionale». In ordine a tale procedura, la Commissione mista, sulla base dei nuovi poteri ad essa affidati dal legislatore nazionale, potrà sollecitare il Governo alla presentazione di un ricorso alla Corte di giustizia entro sei settimane dalla pubblicazione ufficiale di un atto legislativo europeo. Il Governo potrà decidere di non aderire alla richiesta del Parlamento solamente in forma motivata. In questo caso, su sollecitazione della Commissione mista, il Governo dovrà comparire di fronte alla Commissione stessa allo scopo di giustificare il diniego.

La *ley* 24/2009 conferma e rafforza dunque il ruolo di impulso della Commissione mista per l'Unione europea. Tale organo, istituito con la precedente *ley* 8/1994, è formato da un numero di deputati e senatori stabilito dagli Uffici di Presidenza delle due Camere in sede congiunta all'inizio di ciascuna legislatura. I

componenti devono essere in ogni caso designati dai gruppi parlamentari proporzionalmente alla propria consistenza. La presidenza della Commissione spetta di diritto al Presidente del Congresso dei deputati ovvero ad un membro da quest'ultimo delegato.